



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMINCIOLI, Paolo FRANCO e ADRAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2009

Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende il testo approvato dall'11ª Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 18 luglio 2007 (atto Senato n. 1614, XV legislatura) e trasmesso alla Camera il 19 luglio 2007, poi decaduto per la cessazione anticipata della legislatura, raccogliendo altresì alcune indicazioni espresse dall'Aula del Senato in occasione della discussione del bilancio interno.

Il testo si propone di chiarire in quali termini ed entro quali limiti i deputati ed i senatori possono avvalersi dell'opera di collaboratori per l'espletamento delle loro funzioni.

In particolare, esplicitando che a tale personale si applica la disciplina privatistica del rapporto di lavoro (come peraltro ha chiarito la Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 5234 del 26 maggio 1998, precisando che è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo collaboratore), si intende concorrere a fornire risposte concrete a una domanda di trasparenza sempre più diffusa nell'opinione pubblica. Nel caso di specie, infatti, si tratta di disporre di una disciplina legale in grado di prevenire il rischio che il delicato compito di collaborazione con i parlamentari si svolga in un quadro normativo incerto.

Nel merito, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che i parlamentari possano avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle loro funzioni.

Il comma 2 chiarisce che il rapporto di lavoro ha natura fiduciaria e che ad esso si applica la disciplina privatistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione o di lavoro autonomo. Si ricorda, a tale proposito, che già il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1987, ha dato le opportune specificazioni al fine dell'inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari e che, in base a tale norma, l'INPS ha poi adottato un apposito codice contributivo, che rende possibile per i parlamentari instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore.

Il comma 3 propone la qualificazione dei parlamentari, nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, come sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 4 si sofferma sulla durata del rapporto, precisando che, salvo un diverso accordo tra le parti, i contratti regolati dal comma 2 hanno durata pari a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e sono rinnovabili. Il secondo periodo dello stesso comma dispone la risoluzione di diritto del contratto nel caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla durata della legislatura.

Il comma 5 stabilisce che è attribuita la facoltà ai parlamentari di avvalersi, in aggiunta o in alternativa al lavoro dei collaboratori parlamentari, di altre forme di supporto alla loro attività.

Nel comma 6 si rinvia ad idonei provvedimenti adottati dagli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Re-

pubblica che consentano l'individuazione dei documenti idonei per ottenere il rilascio dell'attestazione qualificante il personale di collaborazione e la corretta applicazione della disciplina contenuta nel presente disegno di legge.

Con il comma 7 si precisa che i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari non

danno luogo ad alcun rapporto di impiego e di servizio tra i collaboratori stessi e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Infine il comma 8 estende, per quanto compatibili, i principi contenuti nel presente disegno di legge anche ai Gruppi parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori parlamentari.

2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» sono inserite le seguenti: «, i senatori e i deputati».

4. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

5. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari possono avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.

6. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente legge, individuando la documentazione necessaria ai fini della certificazione del regolare rapporto di lavoro per il rilascio delle attestazioni qualificanti il personale di collaborazione.

7. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

8. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.

